

N. R.G. 78649/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Elena Catalano
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **78649/2012** promossa da:

E.G. (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv.

MOLTANI LAURA DONATELLA e dell'avv. **ALLANDA MARIA ELENA**
(LLNMLN69S61F952M) VIALE CALDARA, 24/A 20122 MILANO; , elettivamente domiciliato in
VIA ANFOSSI, 32 20135 MILANO presso il difensore avv. **MOLTANI LAURA DONATELLA**

ATTORE/I

contro

M.B. (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv.

AUDISIO MASSIMO e dell'avv. **GANZAROLLI EMILIANO** (GNZMLN81A10F205W) VIA
MASCHERONI, 25 20145 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA MASCHERONI, 25 20145
MILANO presso il difensore avv. **AUDISIO MASSIMO**

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli inviati telematicamente che costituiscono parte integrante del fascicolo telematico.



Con atto di citazione, regolarmente notificato, la sig.ra E.G. citava in giudizio il sig. B.M. chiedendo la condanna alla "restituzione" di 126.736,13 euro, per i seguenti titoli:

- il rimborso di quota parte (50%) di un finanziamento stipulato dalla sig.ra E.G. presso il Credito Artigiano, e ciò per 15.005,02 euro;
- il rimborso di quota parte (50%) di un finanziamento stipulato dalla sig.ra E.G. presso BNL, e ciò per 9.113,55 euro;
- la restituzione di un "prestito" di 4.000 euro;
- il rimborso di quota parte (50%) delle somme utilizzate dal sig. B.M. per "l'acquisizione del nuovo esercizio commerciale O.O.C.", e ciò per 64.260,94 euro;
- la richiesta di rimborso di quota parte (50%) delle somme versate nel corso del 2009 alla "S. s.a.s.", e ciò per 14.002,05 euro;
- la richiesta di rimborso di quota parte (50%) delle somme utilizzate dal sig. B.M. per l'acquisto di una motocicletta, di una autovettura e per il pagamento di "tasse personali", e ciò per 20.354,57 euro.

Parte attrice agisce in forza dell'art. 1854 c.c., allegando il proprio diritto alla restituzione delle quote di propria pertinenza nella misura del 50% sulle somme prelevate dal Sign B.M. nell'interesse esclusivo di quest'ultimo dal conto corrente



comunecointestato; in via subordinata propone azione ex art. 2041 c.c..

Preme evidenziare che parte attrice non allega alcun "illecito endofamiliare" a carico di parte convenuta, né richiede risarcimento di danni che siano conseguenza di condotte che integrino gli estremi dell'art. 2043 c.c. (Cass. 2468/75; Cass. 5866/1995; Cass. 7713/2000).

La attrice ha agito sulla presunzione del 50% in capo alla stessa delle giacenze del c/c comune, a fronte di prelievi del marito prima della separazione che si allegano del tutto personali e non nell'interesse comune.

La Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi recentemente con una sentenza [Cass. sent. n. 809/14 del 16.01.14 e in senso conforme anche Cass sent. n. 4496/2010 e sent. n. 28839/2008] relativa ad un caso nel quale le parti in lite, cointestatarie di alcuni rapporti bancari, erano due coniugi in regime di separazione dei beni e le somme che confluivano in detti rapporti erano frutto unicamente del lavoro del marito. In detta pronuncia la Corte ha chiarito che, se da un lato è vero che quando un conto è cointestato vige una presunzione di contitolarità fra i suoi cointestatari, dall'altro lato però, tale presunzione non è assoluta: nel senso che l'interessato (colui, cioè, che rivendica la titolarità delle somme) può sempre dimostrare il contrario (cosiddetta "inversione dell'onere della prova").

La cointestazione, infatti, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto [Art. 1854 cod. civ.] sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la



contitolarità dell'oggetto del contratto [Art. 1298, c. 2, cod. civ.], ma tale presunzione non è assoluta, ben potendo essere superata attraverso presunzioni semplici da parte del soggetto che sostenga di essere l'unico titolare delle somme presenti sul conto.

Tali presunzioni sono considerate sufficienti a fornire la necessaria prova della "non contitolarità" purché gravi, precise e concordanti (Cass. sent. n. 19115/12).

In conclusione, il primo principio generale è, quindi, quello della presunzione dell'uguaglianza delle quote dei cointestatori. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata con la prova contraria.

Ai fini di accertare la titolarità delle somme presenti su un conto cointestato, il problema concerne, dunque, in primo luogo la provenienza del denaro prelevato piuttosto che il versamento dello stesso sul conto corrente.

I fatti pacifici:

- il sig. B.M. e la sig.ra E.G. erano marito e moglie, in regime di separazione dei beni;
- i coniugi hanno vissuto insieme sino al 2010;
- nei quindici anni di matrimonio - tra il 1999 ed il 2010- il sig. B.M. ha sempre svolto l'attività di gestore di bar (dapprima il S. e poi l'O.O.C', in Milano);
- in conseguenza della rottura dei rapporti la S. (società comune ai due coniugi nella misura del 99% in capo alla parte convenuta e dell'1% in capo all'attrice) ha messo in vendita l'attività commerciale comune (bar O.O.C');
- la Sentenza di separazione è del 2012;



- o coniugi B.M. – E.G. avevano un conto corrente cointestato ad entrambi ove sia il sig. B.M. che la sig.ra E.G.

hanno effettuato versamenti ed operato prelievi;

-la sig. ra E.G. aveva una propria attività lavorativa, così come il sign. B.M..

Negli atti non si trova alcuna contestazione sulla circostanza relativa al fatto che il B.M., in costanza di rapporto, abbia sempre contribuito al sostegno economico della vita comune con i proventi ricavati dalla propria attività lavorativa.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19115/12, sopra richiamata, ha chiarito che il soggetto che affermi che le somme presenti sul conto non debbano essere assegnate in parti uguali potrà fornire prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, ad esempio con l'esibizione di ordini di accreditamento, di stipendi e pensioni, oppure di versamenti sul conto comune di assegni emessi a favore di uno dei cointestatari.

La Corte attribuisce valenza probatoria, quindi, all'andamento del conto alla luce dei dati tratti dalla documentazione bancaria prodotta e richiamata.

Applicando i suddetti principi statuiti dalla Corte di Cassazione alla presente fattispecie si osserva quanto segue.

Dalla documentazione prodotta dal convenuto è emerso in corso di causa (documenti 11, 12, nonché dai documenti ammessi n. 14, 15, 16 e 17) che le movimentazioni su quel conto corrente sono state le seguenti:

--	--	--



	Versamenti (Euro)	Prelievi (Euro)	Versamenti (Euro)	Prelievi (Euro)
2004	+ 96.940,45	- 135.614,15	+ 141.990,45	- 2.000
2005	+ 72.766,50	- 119.296,52	+ 122.556,50	- 38.444,79
2006	+ 150.194,18	- 160.537,40	+ 157.301,50	- 105.586,21
2007	+ 156.992,38	- 135.783,51	+ 124.274,18	- 86.216,31
2008	+ 43.197,50	- 114.783,68	+ 50.090,00	- 48.422,25
2009	+ 204.467,60	- 134.657,29	+ 189.428,30	- 181.171,16

di talché, tra il 2004 ed il 2010:

-la sig.ra E.G. ha complessivamente versato la somma di 724.558,61 euro ma ha prelevato la somma di 800.672,55 euro; la differenza tra quanto complessivamente versato e prelevato è pari ad un complessivo debito di - 76.113,94 euro;

-il sig. B.M. ha complessivamente versato la somma di 785.640,93 euro ed ha prelevato la somma di 461.840,72 euro; la differenza tra quanto complessivamente versato e prelevato è pari ad un complessivo credito di 323.800,21 euro.

Da tale ricostruzione contabile emerge:

- che non vi è alcuna "sperequazione a credito" della sig.ra E.G. (semmai è vero il contrario e cioè che la sig.ra E.G. ha utilizzato assai più denaro comune di quanto ne abbia versato sul conto corrente cointestato);
- che il sig. B.M. ha sempre contribuito economicamente (ed in modo assai significativo) al supporto delle iniziative comuni (e quindi non vi è mai stata alcun "inadempimento" economico da parte sua in costanza di rapporto);
- in costanza di matrimonio i rapporti tra i coniugi sono stati correttamente regolati non dalle norme che presiedono i rapporti debito-credito, bensì dalle norme della disciplina sui rapporti (anche economici) endofamiliari.



Come è noto, se il regime patrimoniale della famiglia (nel caso di specie, il prescelto regime di separazione dei beni) attribuisce alla

distribuzione dei beni acquistati in costanza di matrimonio, il regime contributivo (il cui principale addentellato sta nella lettera dell'art. 143 c.c.) attua, in concreto, il regime di eguaglianza tra i coniugi (art. 3 e art. 29 della Costituzione). **O.O.C**

~~**e la società di proprietà dei coniugi S.**~~

s.a.s.

Parte attrice lamenta che il sig. B.M. abbia effettuato prelievi per 128.521,88 euro dal conto corrente comune "per l'acquisizione del nuovo esercizio commerciale denominato "O.O.C", e di cui chiede la restituzione in misura del 50%.

Il sig. B.M. e la sig.ra E.G. erano entrambi soci della S. s.a.s. in misura del 99% del capitale, il primo, e dell'1% del capitale, la seconda.

La S. s.a.s. si è resa dapprima cessionaria del Bar S. di Milano (anno 1996) e, successivamente, in seguito alla sua chiusura, del bar O.O.C (novembre 2009), in via S. , in Milano.

Entrambi i coniugi lavoravano nell'ambito della società; è incontestato che il sig. B.M. gestiva il bar, mentre la sig.ra E.G. si occupava della parte amministrativa ed i proventi dell'attività venivano versati sul c/c comune.

E' pacifico che i Soci della S. s.a.s., hanno attinto alle loro risorse per poter acquistare il BAR e gestirlo.

Il bar O.O.C è stato ceduto nel giugno 2011 e non risulta seriamente contestato che la somma pagata sia servita a pagare il



TFR dei dipendenti ed i debiti con i fornitori e che, per il resto, la cessione è verosimilmente avvenuta mediante subentro nelle cambiali.

Poiché risulta provato che il convenuto ha versato i proventi del proprio lavoro sul c/c cointestato da cui entrambe le parti operavano quotidiani prelievi per la famiglia, anche l'acquisito dell'attività commerciale da parte della "società di famiglia" deve ritenersi effettuata nell'interesse comune.

Il "prestito" di 4.000 euro

Il prestito di 4.000 euro è stato dalla moglie concesso al marito per far fronte ad una scadenza cambiaria relativa al bar O.O.C, azienda amministrata dalla S. s.a.s. (società comune).

Premesso che tale "prestito" rappresenta un tipico sostegno di un coniuge ad una iniziativa economica di famiglia, in ogni caso, tenuto conto del saldo attivo del conto corrente bancario alla data del 31 dicembre 2009 (oltre 26.000 euro) e del bilancio (a favore del sig. B.M.) delle movimentazioni su quel conto corrente, risulta fondata l'eccezione di compensazione tra le poste sollevata dalla difesa di B.M.. Il tutto tenuto conto che l'attività dei BAR, succedutisi nel tempo, amministrati dalla S. s.a.s., ha consentito al convenuto -tramite la propria gestione- di contribuire al fabbisogno della famiglia.

Gli immobili di proprietà della famiglia B. – E.G. ed i relativi contratti di mutuo/finanziamento

Appartamento di via R.

Con riguardo all'appartamento di ..., parte attrice non rivendica alcun credito.



Appartamento in Ponte di Legno (in comproprietà con la sorella

A. V.) e appartamento in Corso ..., Milano

Sin dal 1997 i coniugi B. – E.G. erano comproprietari del 50% di un immobile sito in Ponte di Legno; l'altro 50% era di proprietà della sorella della sig.ra E.G..

L'acquisto della quota del 50% dell'appartamento di Ponte di Legno era stato effettuato con denaro comune dei coniugi.

Nel 2004 le parti hanno deciso di (i) permutare il 50% dell'immobile in comproprietà in Ponte di Legno con il 33% della quota di proprietà iure successionis (in favore della Sign. E.G.) dell'appartamento in C.so ...; (ii) acquistare il residuo 33% dell'appartamento in

C.so ... da parte del fratello della sig.ra E.G..

Quanto al sostegno finanziario dell'operazione:

- il 50% della comproprietà in Ponte di Legno (utilizzato nella permuta con il 33% di proprietà della sorella Antonietta E.G.) era stato acquistato con denaro comune dei coniugi;
- il residuo 33% di proprietà del fratello dell'attrice, Valter E.G., è stato acquistato con denaro proveniente dal conto corrente comune.

L'intera operazione di acquisto dell'appartamento in C.so ...

è quindi stata compiuta con denaro comune ai due coniugi; di talché la proprietà dell'immobile è stata intestata ad entrambi i coniugi.

Nell'anno 2009 l'appartamento in C.so ... è stato venduto dai coniugi B. – E.G. ed il ricavato è stato depositato sul conto corrente cointestato. Nessun indebito arricchimento in capo al convenuto o approfittamento.



Il finanziamento c/o Credito Artigiano

Il finanziamento di 100.000,00 euro presso Credito Artigiano era stato ottenuto "per far fronte alle spese familiari nonché ... ad arredare la casa di Ponte di Legno" ed è stato sostenuto "almeno sino alla data del giugno 2010 da entrambi i coniugi".

Dopo il 2010 il sig. B.M. ha perduto il lavoro (cessione dell'O.O.C ' nel mese di giugno 2011), e successivamente è intervenuta la separazione. Orbene si deve evidenziare che a fronte della situazione di credito in capo al convenuto (data dalla differenza tra quanto complessivamente versato e prelevato: pari ad un complessivo credito di 323.800,21 euro) deve ritenersi che la domanda di parte attrice possa trovare compensazione per il residuo importo di Euro 15.005,02. Recte, deve ritenersi che per il finanziamento siano stati utilizzati versamenti del B.M. fatti in precedenza.

finanziamento c/o BNL

Parte attrice, ha richiesto alla BNL un finanziamento a lei stessa intestato per "spese personali".

Parte attrice ha fornito la prova del versamento dell'importo di Euro 28.000,00 sul conto corrente comune tramite giroconto.

Anche in questo caso il residuo importo richiesto di Euro 9.000,00 al convenuto deve ritenersi da compensare con il "credito" del B.M. , dedotti i suoi prelievi e tenuto conto dei suoi versamenti. Recte, deve ritenersi che per il finanziamento siano stati utilizzati versamenti del B.M. fatti in precedenza.

AUTO

Anno	Modello
▪ Anni 90	▪ Audi TT
▪ 2001 - 2005	▪ Jeep Grand Cherokee
	▪ Mercedes SLK
	▪ Moto Honda
▪ 2006	▪ Mercedes SUV
▪ 2008	▪ BMW Serie X5
	▪ Moto Yamaha R6
▪ 2009	▪ Moto Yamaha R1

Da tale tabella emerge che in costanza di matrimonio le parti acquistarono una serie di veicoli e mezzi con denaro proveniente dal conto comune –circostanza non contestata- e che entrambi ne fruirono.

Parte attrice agisce per ottenere la restituzione del 50% dell'importo di Euro 15865,00 relativo all'acquisto (dal conto comune) della motocicletta Yamaha modello R1 intestata al solo B.M. e destinata al suo esclusivo utilizzo, nonché la restituzione, sempre del 50%, dell'importo di Euro 13035,62 tratto dal C/C comune mediante l'accensione di un finanziamento per l'acquisto della BMW Serie x 5 intestata al B.M. e da lui utilizzata sino ad oggi.

Infine, risultano pagamenti per tasse personali del B.M.i nella misura di Euro 20354,57 sempre tratti dal conto corrente comune.

Con riferimento all'acquisto nel 2008 della BMW Serie x 5 intestata al B.M. si evidenzia che non risulta contestato che prima della



separazione anche la attrice si potesse servire dell'auto e successivamente è pacifico in atti che la stessa auto sia rimasta in capo al convenuto, che ne sostiene ovviamente le spese di utilizzo.

Deve ritenersi che quanto l'attrice reclama a titolo di rimborso del 50% per gli esborsi sostenuti per l'acquisto di detti beni personali, nonché per il pagamento delle tasse personali, vada ricompreso in quel maggior contributo che il marito ha versato in corso di rapporto rispetto ai prelievi dallo stesso effettuati.

Inoltre, si sottolinea che dal doc. 15 (prospetto conto corrente comune) emergono anche i prelievi sempre per spese personali, tasse personali, rimborso assicurazione personale effettuati dalla sola E.G.. Il che conferma che -in costanza di rapporto- entrambe le parti utilizzavano il suddetto conto comune anche per le "spese personali" di ciascuno, evidentemente a quell'epoca "concordate".

In conclusione, B.M. ha provato che le somme versate sul c/c comune non erano al 50% di proprietà della moglie ma frutto di versamenti più consistenti fatti dallo stesso, a fronte di prelievi meno importanti. In tale contesto, l'acquisto di una moto e di un'autovettura, nonché il pagamento di tasse personali -pur intestati personalmente al solo convenuto- non possono ritenersi un'arricchimento del B.M. a scapito della moglie (allora convivente) né una sottrazione di denaro di sua proprietà, a fronte di analoghi prelievi dal medesimo conto comune ad opera della E.G.

I due coniugi successivamente al matrimonio hanno scelto di aprire un conto corrente e di intestarlo ad entrambi;



-di comune accordo e ciascuno per quanto nelle proprie disponibilità
entrambi i coniugi nel corso degli anni, hanno versato su quel conto
cointestato le proprie risorse finanziarie;

-sempre di concerto i due coniugi hanno acquistato l'abitazione di via R.
ed insieme (ancorché con ruoli formalmente diversi)

entrambi i coniugi hanno assunto il contratto di mutuo a sostegno di
quell'acquisto;

-insieme i coniugi hanno acquistato dalla comunione ereditaria
l'immobile di via ..., contribuendo, entrambi, a rilevare la
quota della sig.ra A. V. e a liquidare la quota del sig.

V. V.;

-quell'immobile è stato, quindi, logicamente cointestato ad entrambi e
d'intesa entrambi sono intervenuti alla sua vendita a favore del sig.

R.;

-l'importo di quella vendita è stato trasferito direttamente sul conto
cointestato da cui entrambi i coniugi hanno attinto per la gestione di
progetti da entrambi condivisi;

-per accordo dei coniugi è stato assunto il secondo contratto di mutuo
per la casa di villeggiatura a Ponte di Legno;

-insieme i coniugi hanno costituito la società "S. s.a.s. di B.M.
& C.", resasi cessionaria del bar "O.O.C

" ed entrambi – ciascuno con ruoli diversi e per quanto hanno
potuto – hanno contribuito alla sua gestione ed i ricavi del bar "O.O.C
" sono stati versati sul conto corrente cointestato, (su cui
entrambi operavano nell'interesse del comune ménage familiare).

In altri termini, fino a che il sig. B. e la sig.ra E.G. hanno
condiviso l'unità familiare, entrambi hanno contribuito alla sua cura ed



alla sua amministrazione, ciascuno con modalità diverse e sempre, verosimilmente, concordate.

Deve ritenersi legittimo il contributo ai bisogni della famiglia offerto da ciascun coniuge in base a parametri variabili quali le condizioni economiche dei componenti della famiglia, la fascia sociale cui la stessa appartiene, la capacità di lavoro dei coniugi e – non ultima – la stessa autonoma disciplina scelta dai due coniugi.

Non vige, quindi, alcun obbligo di contribuire in ragione del “50%”.

Da quanto sopra discende pure che l’eventuale inadempimento all’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia è rilevante solo se la condotta manchevole è posta in contrasto con i parametri sopra descritti: in altri termini, ove ciascun coniuge contribuisca al ménage familiare per quanto gli è possibile, non vi è alcun inadempimento, né, men che meno, responsabilità patrimoniale nei confronti dell’altro.

Anzi, come ricordato dalla Giurisprudenza, vige, la presunzione di legge contraria per cui gli atti compiuti in costanza di matrimonio da un coniuge a sostegno dei bisogni della famiglia devono essere tutti ricondotti alla disciplina dell’art. 143 c.c., salvo prova contraria; il Supremo Collegio ha precisato “ove non sussista una prova contraria, la somma che uno dei due coniugi dia all’altro va interpretata come esecuzione dell’obbligo di contribuzione ex art. 143 c.c.” (Cass. 27/2008).

Ciò premesso, la domanda attorea deve essere rigettata.

La domanda ex art. 2041 c.c.

Anche la sussidiaria domanda ex art. 2041 c.c. non può essere accolta.



Gli elementi costitutivi dell'azione per ingiustificato arricchimento sono:

- 1) l'arricchimento personale, 2) il danno, 3) la correlazione tra danno e arricchimento, e 4) l'assenza di giusta causa.

Nella fattispecie : 1) non vi è arricchimento, poiché il sig. B.M. non ha tratto personale profitto dalla disposizione dei denari comuni della famiglia; 2) non vi è neppure una "assenza di giusta causa": tutte le condotte poste in essere dal sig. B.M. sono lecite e realizzate - verosimilmente di concerto con la sig.ra E.G. - nel comune interesse del sostentamento alla famiglia e comunque di una gestione "normale e concordata della famiglia". Infine, per quei limitati importi prelevati dal convenuto per acquisto di beni personali e pagamento di imposte personali, gli stessi risultano legittimi, tenuto conto della posizione di "creditore" del conto comune del B.M. ed appaiono speculari rispetto agli ulteriori e diversi prelievi della E.G. per proprie spese personali (doc. 15).

Le spese seguono la soccombenza. Le stesse sono liquidate tenuto conto della mancanza di istruttoria orale (per rigetto delle istanze istruttorie) e della decisione intervenuta ex art. 281 quinquies c.p.c.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo,

- rigetta le domande proposte da E.G. nei confronti di B.M.;
- condanna E.G. al pagamento in favore di



B. M. delle spese processuali liquidate in euro

10.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% spese generali.

Milano, 26 luglio 2016

Il Giudice
dott. Maria Elena Catalano

